

Estensore: *Iannicelli*

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI – ACCERTAMENTO DEL CREDITO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – COMMISSARIO LIQUIDATORE – DIFETTO – PROVA DEL MUTUO – ASSEGNI – PROMESSA DI PAGAMENTO – PREDEDUZIONE – ESCLUSIONE

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, l'accertamento giudiziale di crediti non riconosciuti in sede concorsuale deve essere instaurato nei confronti del debitore concordatario, restando esclusa la legittimazione passiva del commissario liquidatore, titolare di meri poteri gestori e liquidatori e non anche della rappresentanza processuale nei giudizi di cognizione.

La produzione di assegni bancari o circolari utilizzati per la dazione di somme non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo, gravando sul creditore l'onere di provare anche il titolo negoziale dell'obbligo restitutorio; diversamente, gli assegni emessi dal debitore e non riscossi possono integrare promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con inversione dell'onere della prova.

Non sono prededucibili i versamenti effettuati da terzi per consentire l'accesso alla procedura di amministrazione controllata o al concordato preventivo, trattandosi di obbligazioni assunte nell'esclusivo interesse del debitore e non funzionali alla procedura né all'interesse della massa.